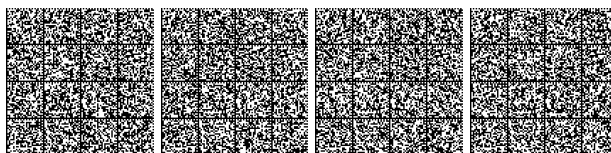


TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO*Integrazione del contraddittorio con notifica per pubblici proclami*

Con ricorso R.G. Nr. 419 del 2012 al TAR Lazio la sig.ra Stella Rezzi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Laura Soverino e Gabriele Di Paolo, premettendo di avere partecipato alla procedura selettiva indetta dall'Inpdap – cui, ai sensi dell'art. 21 d.l. n. 201/11 è succeduto ex lege l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) - riservata ai dipendenti dell'ente in area B per l'assegnazione di 132 posti nella posizione C1 e di essersi collocata in posizione non utile nella graduatoria di merito (n. 178) in ragione del punteggio assegnato all'“esperienza professionale maturata”, pur avendo conseguito le valutazioni massime per i “titoli culturali e professionali” (20/20) e per la prova scritta (60/60), richiedeva l'annullamento, previa sospensiva, della determinazione del Direttore generale dell'Inpdap n. 121 del 31.10.2011 di approvazione della graduatoria finale e dei vincitori della procedura interna relativa al passaggio dall'area B all'area C, posizione C1, finalizzata all'attribuzione di 132 posti (approvata con determinazione del Direttore generale n. 454 del 28.12.2009, modificata con determinazione n. 219 del 20.12.2010); della graduatoria finale e della graduatoria dei vincitori, della procedura interna relativa al passaggio dall'area B all'area C, posizione C1, finalizzata all'attribuzione di 132 posti; della determinazione del Direttore generale dell'Inpdap n. 108 del 16.10.2011, di nomina della commissione esaminatrice; dei verbali delle sedute della commissione giudicatrice nn. 1, 2, 3, 4 e 5; dell'elenco dei punteggi attribuiti ai titoli relativi all'esperienza professionale maturata e dei



titoli culturali e professionali presentati dai candidati; in quanto occorrente, della nota della Direzione centrale risorse umane dell'Inpdap in data 8.7.2011; dell'anzidetto elenco, come rettificato il 22.7.2011; per quanto occorrer possa, della nota della Direzione centrale risorse umane del 25.7.2011; dell'anzidetto elenco, come rettificato il 5.9.2011; in quanto occorrente, della nota della Direzione centrale risorse umane in data 1.9.2011; delle missive in data 11.7 e 12.7.2011, comunicate a mezzo mail, dalla Direzione centrale risorse umane, a firma del sig. Marco Ranieri; del provvedimento prot. 25657 del 15.11.2011 della Direzione centrale risorse umane; della determinazione del Direttore generale dell'Inpdap n. 140 del 30.11.2011; di ogni altro atto connesso. A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 4 e 6 del bando, degli artt. da 8 a 12 e 15 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e dell'art. 35, co. 3. d.lgs. n. 165/2001; la violazione degli artt. 3 e 97 Cost. nonché l'eccesso di potere per violazione dei principi di imparzialità e buon andamento e incompetenza dell'organo che aveva proceduto alla valutazione dei titoli. La ricorrente deduceva altresì la violazione dell'art. 4 del bando; l'eccesso di potere per violazione dei principi di correttezza, ragionevolezza e logicità dell'azione amministrativa, per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, per illogicità della motivazione in virtù della quale l'Inpdap non ha considerato ai fini del concorso i servizi resi presso altre amministrazioni in modo non continuativo. Con ordinanza collegiale



n. 09477/2012 depositata in segreteria in data 16.11.2012, il Tar del Lazio, sezione III-ter, ordinava alla ricorrente di procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti classificatisi ai posti dall'1 al 177 - ad eccezione dei sig.ri Piras Gian Mario e Villaschi Gianpiero già evocati in giudizio - nella graduatoria di merito del concorso riservato ai dipendenti INPDAP di area B per l'assegnazione di 132 posti nella posizione C1, notificando l'atto introduttivo del giudizio a mezzo di pubblici proclami mediante pubblicazione di estratto del ricorso e dei motivi aggiunti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. E la ricorrente vi provvede con il presente atto. Con la medesima ordinanza collegiale il Tar ha fissato al 23 aprile 2012 l'udienza per la discussione del merito del predetto ricorso.

Roma, 30 novembre 2012

avv.
Gabriele Di Paolo

avv.
Laura Soverino

TS12ABA17502 (A pagamento).

